

S.I.Di.Gas/De Cesare; Dal Tribunale una Sentenza che "rivoluziona" tutto



Avellino. VICENDA S.I.DI.GAS: LEGGIAMO CON ATTENZIONE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE DI AVELLINO CON I MAGISTRATI GIUDICANTI, CHE NELLA PARTE PENALE, STABILISCONO UN PALETTO CHE IN REALTA' E' UN PILONE DI CEMENTO CHE SOLIDIFICA LA POSIZIONE DELL'INGEGNERE **GIANNANDREA DE CESARE** E POTREBBE APRIRE LE PORTE, A NUOVI SCENARI, TRA L'ALTRO DI PRESUNTI REATI, A QUESTO PUNTO, NUOVAMENTE DA VAGLIARE ED INVESTIGARE CON DATE CHE SI EVINCE ESSERE RISALENTI NEL TEMPO E QUINDI... CON ALTRI FATTI MENO ROBOANTI DI QUANTO SEMBRAVANO A QUALCUNO. A QUESTO PUNTO, ANCHE LA PARTE CHE RIGUARDA IL SEQUESTRO DEI 97 MILIONI CIRCA (**ANCHE QUI, LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA DELINEATO UN "RECINTO" BEN PRECISO ENTRO IL QUALE MUOVERSI**), ANCHE QUI, PROBABILMENTE A

NAPOLI – MA ANCHE FOSSE AVELLINO, SI FINIREBBE A NAPOLI, CON OGNI PROBABILITA – TUTTO SARA' CHIARO ALLA FINE DEL "PEZZO" CHE RIPORTA PAROLE E FATTI RIPORTATE DA PRONUNCIA DEL COLLEGIO GIUDICANTE). AMBIENTI VICINISSIMI A GIANNANDREA DE CESARE RIPORTANO CHE IL SUO STATO D'ANIMO E' QUELLO DI UN COMBATTENTE MA CHE NON SI ESPRIME, ALMENO UFFICIALMENTE, SU QUESTO RISULTATO. RISULTATO, PERO', CHE L'INGEGNERE ATTRIBUISCE ALLA SAPIENZA, SCIENZA, CAPARBIETA' DEL POOL DI LEGALI RAPPRESENTATO DAGLI AVVOCATI, TRA I QUALI, **ALFONSO E GUIDO FURGIUELE** (TRIBUNALE PENALE) E **FRANCESCO FIMMANO'** (TRIBUNALE DELLE IMPRESE)

Due Udienze ed una Sentenza e il dispositivo della seconda arriverà a breve ma di fatto l'esito c'è. L'Ingegnere Giannandrea De Cesare al Tribunale di Avellino, per due volte in meno di una settimana. La seconda, Mercoledì 24 Febbraio. Il 18 vi è stata l'Udienza, la prima, con De Cesare nella veste di "imputato" ma a questo punto, almeno per il prossimo tempo, quale "era imputato". Questo perché il Tribunale in composizione collegiale con tre Magistrati e con l'intervento del Pubblico Ministero con Sostituto che non è stato lo stesso che ha portato a questa fase, con in più l'assistente giudiziario ha pronunciato la seguente Sentenza dopo, ovviamente, la costituzione delle parti compreso quelle civili che sono: ENI S.p.A. con il proprio rappresentante legale; S.I.Di.Gas S.p.A.,; S.I.Di.Gas

com S.R.L. e Servizi Integrati S.R.L. con il proprio rappresentante legale. **Si noterà che, nella Parte Civile manca la Scandone Basket che è di proprietà della S.I.Di.Gas ma non si è costituita per un motivo ben preciso** (e qualcuno potrebbe, magari, intendere anche in contrapposizione alle altre del gruppo e questo lo spiegheremo, eventualmente, in seguito, in quanto, in questo momento la gestione della “palla a spicchi” ha, di fatto altro “vertice” pur all’interno dell’asset che ha un’amministrazione giudiziaria con l’Ingegnere Giannandrea De Cesare, pur proprietario, completamente fuori dagli organismi della S.I.Di.Gas S.p.A. - tutte le Società ed Aziende - e su questo la “battaglia” è apertissima e su più fronti giudiziari, anche fuori Regione oltre il Tribunale delle Imprese di Napoli dove si avrà una seconda Udienza il 24 Marzo e questo di Avellino che oramai ha “passato la mano” a quello di Napoli; **(un “inciso”: S.I.Di.Gas. S.p.A. non quotata in Borsa quindi non con un capitale azionario possibile di scalata ma ben saldamente in proprietà di Giannandrea De Cesare, una Società che continua a evidenziare Bilanci in attivo)**. "Dicevamo", tornando alla prima Udienza, dopo la “composizione delle parti” vi è stata, la Sentenza. Già preliminarmente, la Difesa in capo agli Avvocati, Alfonso Furgiuele e Guido Furgiuele, ha reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale (Avellino) in favore di quello di Napoli, già avanzata nel corso dell’udienza preliminare del 29 Ottobre 2020 riprendendo e sviluppando le considerazioni espresso dallo stesso G.I.P. (NDR: e questo è un altro dato molto interessante che viene

ad emergere) nell'Ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza emessa il 17 Luglio 2019; il P.M. ha chiesto il rigetto dell'eccezione, procedendo alla modifica dei capi di imputazione 3) e 4) retrodatando il "tempus commissi delicti" al Gennaio 2015, producendo stampe asseritamente estratte dalla contabilità della S.I.Di.Gas com S.R.L. e dalla S.I.Di.Gas S.p.A. attestanti trasferimento di denaro dai conti accesi da quest'ultima in Avellino verso Napoli. Orbene, in primo luogo va osservato che non risulta certa la provenienza della predetta documentazione, inoltre non è dato comprendere, quale dei due accrediti, in data 2/1/2015, evidenziati dal P.M. tra i molteplici riportati, sia stato effettuato per primo – momento di consumazione dei reati (NDR: in quanto provenienti dalla fase di indagine, presunti) di cui ai capi 3 e 4 della rubrica - , ossia se quello proveniente dai conti correnti di Avellino della S.I.Di.Gas S.p.A. o dai conti correnti bancari accesi a Napoli dalla S.I.Di.Gas S.R.L. com, come prospettato dallo stesso P.M.. Il G.U.P. nell'Ordinanza reitettiva dell'eccezione, in costanza dell'originaria imputazione, preso atto che non era possibile stabilire il "locus commissi delicti" in relazione ai reati contestati negli altri capi, ha utilizzato il criterio secondario previsto dall'articolo 18 co. 1 D.Lgs n.74/2000 (luogo dell'accertamento) in riferimento al reato ex articolo 10 D. Lgs n. 74/2000 CAPO 1, così individuando il giudice competente territorialmente anche per gli altri. Come osservato dal G.U.P. (Giudice udienza Preliminare), la competenza per territorio nell'ipotesi di reati commessi, ove non sia possibile individuare il luogo ove

sarebbe stato commesso il presunto reato più grave, spetta al Giudice del luogo nel quale sarebbe stato commesso, in via gradata, il reato (NDR: presunto) successivamente più grave; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati (NDR: eventualmente ed in generale) commessi, la competenza spetta al Giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi... . (si cita il presunto reato) ed a questo viene specificato, sempre in Sentenza, viene qui riportato in “grande sostanza”: **Come già rilevato, non risulta dagli atti ove sarebbe avvenuto il presunto primo trasferimento (ed invero neppure gli altri), non risultando a tal fine dirimente la documentazione prodotta all’odierna udienza dal P.M..** Dalla documentazione prodotta dalla Difesa è emerso che la S.I.Di.Gas S.p.A. avente sede Legale ad Avellino ed Amministrativa a Napoli e la S.I.Di.Gas com S.R.L. avente sede legale ed Amministrativa a Napoli mediante contratti di domiciliazione avevano conferito alla Enerimpianti S.R.L. avente sede in Napoli la gestione della propria tesoreria, essendo trasferiti ad essa i saldi attivi dei conti correnti ad esse intestati ed essendosi, in particolare S.I.Di.Gas S.p.A. impegnata a trasferire sui Conti Correnti intesti alla Enerimpianti S.R.L. gli accrediti ricevuti sui propri Conti Correnti e a dare indicazione ai propri debitori di accreditare le somme di propria spettanza direttamente sui Conti Correnti della Enerimpianti S.R.L. fa riferimento a quello aperto presso l’Agenzia Dunque, al fine della determinazione della competenza per territorio devesi aver riguardo al luogo di consumazione del reato (NDR: presunto

in quanto proveniente dalla fase di indagine), che in via decrescente, si rivelerebbe come il più grave tra quelli residui (....citazione verbali dalla sede S.I.Di.Gas in Napoli)..... **PER QUESTO MOTIVO il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Penale visto l'articolo 23, Comma 1 del Codice di Procedura Penale dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Per quanto di sua competenza.**

Quanto al Tribunale del Riesame che deve pronunciarsi sul sequestro cautelativo di circa 97 milioni (prima tali poi ridotti a circa 8, poi riportati a circa 97) vi è stata l'Udienza Mercoledì scorso, 24. Anche qui, dovrebbe esserci il "trasferimento" a Napoli, anche se qualcuno non escluderebbe una "pronuncia in loco" ma poco cambierebbe, nel medio termine, vista la, già, pronuncia, della quale abbiamo appena scritto.

NDR: A questo punto, dopo una lettura attenta ma sarebbe bastata sommaria, si potrebbe evincere che per l'Ingegnere Giannandrea De Cesare si tratta di una vittoria concreta che apre, quantomeno ad una nuova discussione, che deve avere pregnanza anche presso l'opinione pubblica, non solo quella sportiva, che ha avuto una visione superficiale e sommaria della vicenda S.I.Di.Gas, che già adesso, già oggi e da sempre evidenzia comportamenti ed azioni dell'Ingegnere Giannandrea De Cesare da trattare con assoluta obiettività e trasparenza (ci riferiamo all'opinione pubblica irpina) non "derubricando" la vicenda

al solo “lato sportivo” che è comunque, “infinitesimale” rispetto a quanto rappresenta la Società Irpina Distribuzione Gas. **Successivamente “parleremo” di altri fatti importanti e col tempo. Parleremo anche di elicotteri** (Giannandrea De Cesare ha ottenuto il brevetto a Londra perché lì è possibile ottenere l'autorizzazione a volare in tutta Europa mentre se preso nel nostro Belpaese, solo in Italia), di due date importanti, anche queste significative risalenti al **18 Dicembre 2019 ed al 12 Gennaio 2020** e come detto tanto altro e non meno importante, le reti del gas. Sappiamo che una “certa platea” è interessata ad un solo “argomento” ma... vedremo, quel che conta, al momento è il “complesso” S.I. Di.Gas.